

Sentenza N. 66 del 12 aprile 2013

Materia: marchio di qualità e scambi commerciali

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 34, 35, 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e con l'articolo 120, primo comma, della Costituzione.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n.1, recante "Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995 n.2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modificazioni":

- artt. **1**, commi 1 e 2 e **2** – istituzione di un marchio regionale collettivo di qualità, demandando alla Giunta regionale l'individuazione con deliberazione delle tipologie di prodotti da ammettere all'uso del marchio e l'adozione dei disciplinari di produzione;
- artt. **3**, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e **9** – disciplina criteri e modalità di concessione del marchio;
- artt. **1**, comma 2, lettera c), **6** e **10** - disciplina concessione di contributi per l'istituendo marchio.

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n.1.

Con la legge 28 marzo 2012, n.1, la Regione Lazio ha istituito e disciplinato un marchio collettivo di qualità al fine di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agroalimentari e promuovere e valorizzare, nel contempo, i prodotti tipici del territorio regionale.

Verso la citata legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che l'istituzione di un marchio collettivo di qualità violi:

- l'art. 117, comma primo, della Costituzione, per contrasto con gli articoli 34 e 35 del TFUE che vietano agli stati membri l'adozione di restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché qualsiasi effetto equivalente;
- l'art. 120, comma primo, della Costituzione, per ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno dello Stato.

Relativamente al giudizio di legittimità costituzionale oggetto del ricorso, la Corte ha negato rilievo alla finalità di tutela dei consumatori e al carattere di ultraterritorialità del marchio (certificazione di qualità), giacché la tutela del consumatore non attiene alla competenza regionale, ma al diritto civile, di competenza statale esclusiva, né spetta alla Regione la certificazione di qualità di prodotti sull'intero territorio nazionale e comunitario. Per la Corte, invece, la legge della Regione Lazio, inducendo i consumatori a scegliere i prodotti con il marchio regionale e non quelli di altra provenienza, introdurrebbe un effetto restrittivo sulla libera circolazione delle merci, in contrasto con la normativa comunitaria (artt. 34, 35, 36 del TFUE) e conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi sui divieti di restrizioni quantitative alle esportazioni e alle importazioni e sulla misura di effetto equivalente alle restrizioni. In proposito, La Corte di Giustizia ha costantemente inteso in senso ampio "la misura di effetto equivalente" (alle restrizioni sulla libera circolazione delle merci), facendola coincidere con "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari".

Sulla base del valore significativo così ampio da conferire alla restrizione della circolazione delle merci, la Corte ha ritenuto fondata la questione.